



Istituto Comprensivo Statale "Sandro Onofri"

Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma
Tel.: 06 55264932 - Fax: 06 55290476
Cod Mecc: RMIC8F2007; CF: 97713370589
e-mail: RMIC8F2007@istruzione.it; RMIC8F2007@pec.istruzione.it
www.icsonofri.edu.it

Alle famiglie degli alunni di Terza Media
dell'IC Sandro Onofri

p.c. Al personale docente
Al personale ATA
Alla DSGA
Agli Atti

Roma, 13 aprile 2021

Circolare n. 34/A.S. 2020-2021

Oggetto: Prove Invalsi e principi generali Esami Terza Media

Prove Invalsi

A partire dal 20 aprile fino al 7 maggio circa si svolgeranno nella nostra scuola le somministrazioni delle prove Invalsi per le Classi Terze Medie. I ragazzi andranno per piccoli gruppi in un'aula attrezzata con Tablet e/o PC e svolgeranno le prove. Saranno accompagnati da docenti della scuola che fungeranno da somministratori.

I ragazzi che rimangono in classe svolgeranno la lezione con l'insegnante di classe: quindi, anche sapendo che quel giorno potrebbero svolgersi le prove Invalsi, i ragazzi devono portare il materiale e i compiti per quella giornata come sempre. Ovviamente i gruppi di alterneranno e gli insegnanti sanno chi ha fatto cosa: in pratica a nessuno verrà sottratto nulla.

Diamo un'indicazione di massima delle date in cui potrebbero svolgersi le prove, ma è solo un'indicazione. E' possibile che – per mille motivi – la prova debba scalare al giorno dopo o anticipare. Non cambia nulla: le prove invalsi non fotografano una specifica preparazione disciplinare, ma skill trasversali di tipo linguistico e logico-matematico. Le prove non influiscono in alcun modo sull'esito dell'Esame di Terza Media. Ai ragazzi verrà poi data la Certificazione delle Competenze rilevate dall'Invalsi dopo l'Esame e il documento verrà allegato alla Certificazione delle Competenze che viene compilata dal Consiglio di Classe e consegnata dalla Scuola dopo l'Esame di Licenza Media. Se qualcuno quel giorno è assente, saranno i docenti a segnalarlo e si vedrà se c'è la possibilità di re-inserirlo in coda: è bene che i ragazzi facciano ogni tipo di esperienza formativa con serietà, ma quest'anno l'Invalsi non è un requisito *sine qua non* per accedere all'Esame di Terza Media.

Una cosa importante da ricordare è che i ragazzi, a partire dal 20 aprile, devono portarsi a scuola tutti i giorni nello zaino le proprie cuffiette auricolari, accessorio di cui ormai tutti i ragazzi sono forniti. Le prove si svolgono al computer e le prove di ascolto vengono svolte con le cuffiette e – per evidenti ragioni igieniche – è bene che ognuno utilizzi le proprie. I docenti somministratori saranno ovviamente dotati di qualche paio di cuffiette nuove in più, ma ogni alunno deve portarsi le proprie. I docenti in classe illustreranno ai ragazzi in linea di massima come si svolgono le prove, anzi, molti l'hanno già fatto. Alleghiamo il breve documento schematico fornito da Invalsi.

Gli alunni con PDP o con PEI hanno diritto ad una formulazione della Prova Invalsi che tenga conto del proprio percorso e degli strumenti dispensativi e/o compensativi che di norma vengono adottati.

Per qualunque informazione: <https://www.invalsiopen.it/>

CALENDARIO DI MASSIMA DELLE PROVE INVALSI

Classe	Disciplina	Data	Fascia Oraria
3A	Italiano	30/04/2021	10.00-14.00
3A	Matematica	27/04/2021	10.00-14.00
3A	Inglese	07/05/2021	8.00-12.00
3B	Italiano	20/04/2021	8.00-12.00
3B	Matematica	04/05/2021	8.00-12.00
3B	Inglese	29/04/2020	8.00-12.00
3D	Italiano	21/04/2021	10.00-14.00
3D	Matematica	23/04/2021	10.00-14.00
3D	Inglese	29/04/2021	10.00-14.00

3E	Italiano	21/04/2021	10:00- 14:10
3E	Matematica	03/05/2021	10:00- 14:10
3E	Inglese	29/04/2021	10:00- 14:10
3F	Italiano	26/04/2021	10:00- 14:10
3F	Matematica	04/05/2021	10:00- 14:10
3F	Inglese	30/04/2021	10:00- 14:10
3G	Italiano	20/04/2021	10:00- 14:10
3G	Matematica	05/04/2021	10:00- 14:10
3G	Inglese	28/04/2021	10:00- 14:10
3H	Italiano	22/04/2021	10:00- 14:10
3H	Matematica	06/05/2021	10:00- 14:10
3H	Inglese	27/04/2021	10:00- 14:10

Esame di Terza Media

Alleghiamo l'Ordinanza del Ministero relativa agli Esami di Terza Media. Vorrei però richiamare l'attenzione delle famiglie e dei ragazzi su alcuni aspetti importanti descritti in alcuni Articoli dell'Ordinanza.

Articolo 1

Quando si svolgerà l'Esame? Fra la fine della scuola (8 giugno 2021) e il 30 giugno 2021 (salvo diverse disposizioni connesse alla situazione epidemiologica).

La tempistica è sostanzialmente questa:

A partire dall'8 giugno ci sono gli scrutini delle Classi Terze Medie. Dagli scrutini esce la pagella con i voti delle singole discipline e il voto di ammissione. Poi inizia ufficialmente la sessione di Esame. Dopo l'insediamento della Commissione d'Esame (composta, nel nostro caso, da sette Sottocommissioni, una per sezione), uscirà il calendario delle prove.

Articolo 2

L'ammissione quest'anno (a differenza di quanto avvenuto l'anno scorso) **non è automatica**: gli alunni vengono ammessi o meno all'esame dal Consiglio di Classe. La non ammissione può essere dovuta ad un eccesso di assenze (nel caso l'alunno/a non abbia frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore dell'anno scolastico, a meno che il Consiglio non decida di fare deroghe per specifici e giustificati motivi), a sanzioni gravi in cui l'alunno/a sia incorso durante l'anno o alla mancata acquisizione dei livelli di apprendimento necessari per accedere al successivo ordine di scuola.

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di ammissione secondo quanto indicato dall'art. 6, comma 5, D. Lgs. 62/17: *"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dell'alunno"*.

L'esame consta di una prova orale e prevede la realizzazione e presentazione di un prodotto da parte degli alunni. Non è quindi solo la presentazione di quella che i ragazzi chiamano "la tesina". Durante la prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, il Consiglio accerta il livello di padronanza degli obiettivi e traguardi di competenza, in particolare considerando **le competenze di lingua italiana, le competenze logico-matematiche, le competenze nelle lingue straniere**.

Per alunni con PEI e PDP la conduzione dell'orale si basa sul percorso fatto dai ragazzi.

E' un'interrogazione? E' una conversazione fra il candidato e la Commissione (composta da tutti i docenti del Consiglio di Classe e Presieduta dal Presidente di Commissione) che parte dalla presentazione del candidato e può spaziare nei vari argomenti presentati dal candidato/a. A differenza dell'anno scorso, la Commissione non ascolta solo, ma interagisce con i ragazzi per accertarne la preparazione.

Articolo 3

La tematica è condivisa fra alunno e consiglio di classe. Va chiarito bene che **è il Consiglio di Classe che assegna la tematica agli alunni**, certo tenendo conto dei loro interessi e capacità: molti Consigli di Classe chiedono ai ragazzi di indicare la macroarea che li interessa di più (l'ambito storico umanistico, l'ambito linguistico, l'ambito artistico-musicale, l'ambito tecnologico-scientifico, ecc...) per poi identificare insieme un titolo di ampio respiro.

Molti ragazzi già si sono presentati dai professori suggerendo titoli che, in molti casi, sono stati già presentati, o scaricati da Internet o sono tesine già presentate da fratelli, cugini e amici. I professori conoscono benissimo quello che viaggia in rete e, in tutta sincerità, abbiamo tutti già sentito alcuni "percorsi" in più di un'annata. Non c'è nulla di peggio di un lavoro che, palesemente, non è il frutto del lavoro di un ragazzo/a: una Commissione se ne accorge dopo pochi minuti.

I docenti stanno già lavorando sulle tematiche con gli alunni. L'assegnazione ufficiale dei titoli deve essere pronta per il **7 maggio 2021**, ma sarà – ovviamente – il frutto di un lavoro che è iniziato dopo Pasqua. La consegna (vedremo poi come, se il lavoro viene caricato in piattaforma, copiato in una USB o altro) deve assolutamente avvenire **entro il 7 giugno 2021**.

L'elaborato può essere un testo scritto, una presentazione multimediale, una mappa o un insieme di mappe, un filmato, un Power Point, una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale e "coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi". **Non occorre in alcun modo coinvolgere tutte le discipline**. I ragazzi vengono valutati in pagella nelle singole discipline. I docenti di classe saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

Articolo 4

La Commissione definisce i criteri di valutazione della prova. I docenti ne stanno già parlando. I criteri verranno deliberati dal Collegio dei Docenti e poi ripresi dalla Commissione. Verrete informati dei criteri con cui verrà valutato l'esame orale (criteri che comunque si riferiranno alle competenze linguistiche, alle competenze digitali e logico-matematiche, alla capacità di argomentare e di sapersi orientare tra tematiche interdisciplinari, alla dimensione personale dell'elaborato e così via). Il voto finale dell'Esame di Terza Media, dice l'ordinanza, scaturisce dalla media aritmetica fra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame orale (arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5). Si è promossi con voto finale di almeno sei decimi. Per i candidati che arrivano a dieci, la Commissione può decidere di assegnare la lode, ma occorre l'unanimità della Commissione. I voti verranno affissi fuori della scuola con i consueti quadri a esami finiti.

Articolo 5

Gli alunni privatisti e gli alunni in istruzione parentale sostengono l'esame con la sola prova orale: viene loro assegnata una tematica e presentano l'elaborato nei termini previsti. Il voto è la votazione dell'orale. Non è prevista Certificazione delle Competenze.

Articolo 9

Come si svolgerà l'esame? L'ordinanza è aperta a tutte le possibilità. In linea di massima, l'esame orale si svolge in presenza, con opportuno distanziamento e precauzioni sanitarie.

In caso di malattia, il candidato deve immediatamente inviare il certificato a Scuola e si sposta la data dell'orale. Se un membro della Sottocommissione è malato, la scuola provvede alla sostituzione.

In caso invece di impossibilità di essere in presenza per quarantena cautelativa, è possibile che il candidato (che avrà ufficialmente certificato la sua necessità di quarantena) si colleghi da remoto con la Sottocommissione in presenza a scuola. Se un membro della Sottocommissione è in quarantena, si può organizzare una formula mista con parte del Consiglio di Classe in presenza e parte da remoto.

Se la situazione pandemica dovesse peggiorare e venissero introdotte disposizioni per svolgere tutto da remoto, ci adatteremo.

L'esame ha valenza pubblica, ma si ammette un solo spettatore per ragioni di salute pubblica (se il/la candidato/a lo desidera).

Direi che è tutto. Per qualunque altro dubbio, fate riferimento ai vostri insegnanti o scrivete a dirigente.cutigliano@gmail.com.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola Felli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)



LE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA SECONDARIA

Una guida per i genitori

Gli allievi della scuola secondaria partecipano alle Prove INVALSI in tre momenti distinti del loro percorso scolastico

GRADO 8

Terza media

Italiano

Matematica

Inglese

(ascolto e lettura)

GRADO 10

Secondo superiore

Italiano

Matematica

GRADO 13

Ultimo anno
superiore

Italiano

Matematica

Inglese

(ascolto e lettura)



Le Prove Nazionali vengono proposte ogni anno dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) per misurare alcuni aspetti delle competenze fondamentali per la scuola e la vita. Questa breve guida offre ai genitori informazioni su come funzionano le Prove e su cosa chiedono di saper fare ai loro figli.



Perché solo tre materie

I quesiti delle Prove INVALSI misurano il livello di preparazione degli studenti solo su alcune competenze e non su altre poiché sono quelle fondamentali e indispensabili per la scuola, il lavoro e la vita di tutti i giorni.

La modalità di svolgimento



Per gli alunni della scuola secondaria le Prove sono al computer (modalità CBT). Ogni studente ha un proprio pc e un tempo prestabilito per portare a termine ciascuna Prova.

Gli studenti le svolgono nei laboratori di informatica o nelle aule in cui sono stati collocati i computer necessari.

Quando si svolgono

Nella scuola secondaria le Prove si svolgono da marzo a maggio.

Ciascun grado scolastico ha una finestra temporale di durata variabile e la scuola sceglie quando far svolgere le Prove ai ragazzi.

Prova di Italiano

Si articola in due parti: una di comprensione della lettura e una di riflessione sulla lingua. Entrambe misurano la padronanza linguistica, una delle competenze di base che la scuola deve sviluppare. Per gli studenti del grado 8 la Prova misura anche la competenza lessicale, cioè la quantità e l'ampiezza del lessico posseduto.

Prova di Matematica

Misura le conoscenze principali, la capacità di risolvere problemi e quella di argomentare in quattro ambiti: Probabilità e Statistica, Aritmetica o Algebra, Geometria, Relazioni e Funzioni. Delle tre Prove, è quella che più dipende dal possesso di conoscenze disciplinari, ma i quesiti partono spesso da problemi del mondo reale.

Prova di Inglese

Misura le competenze di Ascolto e Lettura stabilite dal QCER e riportate anche nelle Indicazioni Nazionali. Il livello linguistico che gli alunni del grado 8 devono raggiungere è l'A2, mentre è il B2 per quelli del grado 13.



Come preparare i ragazzi

Non c'è una preparazione specifica per affrontare le Prove. Non sono test di memoria e quindi non si migliora facendo molti esercizi. Bisogna invece saper ragionare sulle conoscenze apprese e sviluppare il senso critico, come è richiesto in ogni percorso didattico.



Che tipo di compito devono sostenere gli alunni

Le domande hanno diversi formati: risposte a scelta multipla, completamenti, corrispondenze e anche risposte aperte. Sono tutti formati molto usati nella scuola e con i quali i ragazzi hanno familiarità.

Le Prove INVALSI per gli studenti BES

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali svolgono le Prove INVALSI regolarmente. Possono usufruire di misure dispensative o compensative solo gli studenti BES con certificazioni ai sensi delle Leggi n. 104/1992 (alunni con disabilità) e n. 170/2010 (alunni con DSA), se previste dai loro PEI e PDP.

I risultati incidono sui voti degli studenti?

Assolutamente no. Le Prove INVALSI non sostituiscono in alcun modo le valutazioni degli insegnanti nè le influenzano. La valutazione delle attività didattiche è compito esclusivo degli insegnanti che guidano gli alunni nel loro percorso di formazione scolastica.



Quando e come vengono pubblicati i risultati

I risultati vengono resi pubblici in momenti diversi, a seconda dell'informazione che viene fornita. A luglio viene pubblicato il Rapporto annuale, basato sui dati delle scuole campione: serve a fornire un'immagine generale della scuola italiana.

A settembre vengono invece restituiti i risultati alle singole scuole, che le ricevono a livello macro e micro, cioè di classe ma anche di singolo alunno.

Al termine degli esami di Stato di licenza media e di maturità i ragazzi ricevono inoltre la propria certificazione dei livelli di competenze conseguiti in Italiano, Matematica e Inglese.

Perché è importante partecipare alle Prove INVALSI

Le rilevazioni nazionali sono uno strumento per misurare lo stato di salute del nostro sistema scolastico. Maggiore è la partecipazione alle Prove, più si hanno informazioni utili per comprendere la scuola, le sue problematiche ma anche la sua forza e le sue risorse.

Come vengono usati i risultati dalla scuola

I dati INVALSI possono essere uno strumento di lavoro molto utile, poiché consentono ai dirigenti scolastici e agli insegnanti di guardare la propria scuola e i propri allievi da una prospettiva diversa da quella consueta. La quantità di dati INVALSI, restituita annualmente alle scuole, offre l'opportunità di individuare situazioni di difficoltà o di eccellenza e di progettare azioni adatte al miglioramento di ogni singola scuola.

Tutte le informazioni sulle rilevazioni nazionali sono sul sito ufficiale dell'Area Prove www.invalsiopen.it.

Qui, oltre alle informazioni pratiche disponibili anche su www.invalsi.it, è possibile trovare articoli, video, infografiche e altri documenti pensati per rendere la comunicazione con i lettori più facile ed immediata, per soddisfare curiosità e rispondere alle perplessità legate alla valutazione standardizzata, per far vivere l'appuntamento con le Prove INVALSI come un momento di conoscenza e per fornire spunti di riflessione sulla nostra scuola.



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

- VISTO l'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, il quale prevede che “*in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica... con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*”;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, e in particolare l'articolo 12;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “*Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “*Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92*”
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “*Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante “*Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39*”;
- VISTA la nota direttoriale 31 ottobre 2019, n. 22381 recante “*Istruzione degli adulti e*



Ministero dell'Istruzione

apprendimento permanente – Valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti – disposizioni a carattere transitorio per l'a. s. 2019/2020” e ritenuto di confermarne la validità per l’anno scolastico 2020/2021;

- VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “*Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza*”;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- VALUTATA la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l’andamento della situazione epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata;
- RITENUTO necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell’impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all’esame di Stato;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 22 febbraio 2021 e il conseguente parere approvato nella seduta plenaria n. 54 del 26 febbraio 2021;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non accogliere la richiesta di far riferimento, all’articolo 2, comma 2, alle difficoltà connesse con il ricorso alla didattica a distanza e alla didattica digitale integrata, in quanto già esplicitate nelle premesse della presente ordinanza;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



Ministero dell'Istruzione

2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
 - b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
 - c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
 - d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

Articolo 2

(Espletamento dell'esame di Stato)

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.
5. L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:
 - a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - b) delle competenze logico matematiche;
 - c) delle competenze nelle lingue straniere.



Ministero dell'Istruzione

6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
7. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.
8. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Articolo 3

(Criteri per la realizzazione degli elaborati)

1. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.
2. La tematica di cui al comma 1:
 - a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;
 - b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.
4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

Articolo 4

(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5.
2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di



Ministero dell'Istruzione

- cui all'articolo 2, comma 4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
 4. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
 5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Articolo 5

(Esame di Stato per gli alunni privatisti)

1. Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dell'articolo 2, commi 4 e 5.
2. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3 è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall'alunno. L'elaborato è trasmesso dall'alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.
3. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.
4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

Articolo 6

(Prove standardizzate e certificazione delle competenze)

1. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.



Ministero dell'Istruzione

Articolo 7

(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso la prova orale.
3. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

Articolo 8

(Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti)

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, consta di una prova orale e prevede la realizzazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 che, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell'adulto, può riguardare un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall'adulto stesso nel corso dell'anno.
2. Nel corso della prova orale, condotta a partire dall'elaborato, è comunque accertato, secondo i risultati di apprendimento previsti dall'allegato A.1 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello, il possesso delle competenze e, in particolare:
 - a) dell'asse dei linguaggi (competenze da 1 a 8);
 - b) dell'asse matematico (competenze da 13 a 16).
3. L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
4. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell'elaborato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 25 settembre 2020, n. 122. Nella sessione straordinaria non si prevede la realizzazione dell'elaborato di cui al comma 1.



Ministero dell'Istruzione

6. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
7. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2022.

Articolo 9

(Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
2. L'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.
3. La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:
 - a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
 - b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.
4. Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Articolo 10

(Disposizioni finali)



Ministero dell'Istruzione

1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza.

Il Ministro dell'Istruzione
prof. Patrizio Bianchi



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE